

Civile Ord. Sez. 6 Num. 22513 Anno 2021

Presidente: BISOGNI GIACINTO

Relatore: FIDANZIA ANDREA

Data pubblicazione: 09/08/2021

ORDINANZA

sul ricorso 30001-2019 proposto da:

DI PIETRO FRANCESCO, DI PIETRO LAURA , elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA ADRIANA n. 11, presso lo studio dell'avvocato UGO GIURATO, che li rappresenta e difende;

- ricorrenti -

contro

FIDEURAM FIDUCIARIA SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12/D/A/8, presso lo studio dell'avvocato ELENA FABBRI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PATRIZIA POLLIOOTTO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4302/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA FIDANZIA.

1

3272
/21

3

RILEVATO

- che viene proposto ricorso da Francesco Di Pietro e Laura Di Pietro, affidandolo a quattro motivi, ricorso avverso la sentenza n. 4302/2019 del 26 giugno 2019 con la quale la Corte d'Appello di Roma ha rigettato l'appello proposto dai ricorrenti avverso la sentenza n. 7802/2017 con cui il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda proposta dai signori Di Pietro finalizzata ad ottenere la risoluzione, per grave inadempimento, del contratto di mandato fiduciario stipulato con la Fideuram Fiduciaria s.p.a, avente ad oggetto la negoziazione e l'amministrazione fiduciaria di strumenti finanziari sul c/c, con condanna della società convenuta alla corresponsione della somma di € 101.386,63, corrispondente all'importo investito nelle operazioni di acquisto dei titoli Unipol e Fondiaria SAI (o in subordine, la condanna al pagamento della stessa somma a titolo di risarcimento del danno);
- che il giudice di secondo grado, per quanto di interesse, ha condiviso l'impostazione del ~~giudice~~ primo giudice secondo cui la società convenuta aveva fornito prova di aver adempiuto gli obblighi informativi sulla stessa gravanti ex art. 28 comma 2° regolamento Consob, consentendo ai clienti di porre in essere una consapevole scelta di investimento e di impartire un ordine relativo ad un'operazione adeguata al loro profilo di investimento;
- che la Corte d'Appello ha, altresì, ritenuto che la Fideuram avesse provveduto ad inviare agli investitori le dovute comunicazioni relative all'andamento dei titoli ed al deterioramento degli stessi nel domicilio indicato nel contratto quadro;
- che la Società Italiana Di Revisione e Fiduciaria S.I.RE.F. s.p.a. , in forma abbreviata SIREFID s.p.a. (già Fideuram Fiduciaria s.p.a.) si è costituita in giudizio con controricorso;
- che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.;

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 23 d.lgs n. 58/1998 nonché degli artt. 27,28,30, 34 e 35 reg. Consob n. 11522/1998, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 e 132 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ.;
 - che, in particolare, lamentano i ricorrenti che la Corte d'Appello ha erroneamente fondato la propria decisione su una "scheda rischi" sottoscritta contestualmente alla stipula del contratto di gestione e su un documento informativo (questionario MIFID) da loro compilato nel 2013 (ovvero circa tre anni dopo la stipula del contratto nonché delle operazioni di investimento oggetto di contestazione) inidonei a fornire le informazioni concernenti la descrizione della natura e dei rischi degli strumenti finanziari, che erano stati acquistati, come detto, sulla base di una profilatura e qualificazione finanziaria effettuata nel 2013;
2. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 29 regol. Consob n. 11522/1998 nonché degli artt. 112 e 132 c.p.c., sul rilievo che la Corte d'appello aveva omesso di decidere sulla specifica doglianza degli investitori, secondo cui la Fideuram non aveva fornito prova di avere loro fornito le avvertenze inerenti all'inadeguatezza degli investimenti proposti;
3. che con il terzo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 21 e 23 TUF, da 26 a 29 rego. Consob n. 11522/1998 nonché vizio di motivazione in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte di merito aveva ritenuto l'insussistenza del nesso causale dal profilo "speculativo" del cliente dedotto da informazioni del tutto parziali fornite in epoca successiva all'esecuzione degli investimenti, né, d'altra parte, le informazioni desumibili dalla "scheda rischi" erano idonee a dar luogo all'assolvimento degli obblighi previsti dal TUF e dal regolamento Consob, consistendo in generiche frasi standard prestampate;
4. che tutti e tre i motivi, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta correlazione delle questioni trattate presentano profili di manifesta infondatezza ed inammissibilità;
 - che va, in primo luogo, osservato che la Corte d'Appello ha evidenziato – anche con richiami per *relationem* a specifici passaggi motivazionali della



sentenza di primo grado, che ha avuto cura di trascrivere integralmente – che la società controricorrente ha regolarmente adempiuto agli obblighi informativi sulla stessa gravanti a norma dell'art. 28 comma 2° regolamento Consob, avendo preventivamente raccolto, all'atto della sottoscrizione del contratto-quadro il profilo finanziario degli investitori (costituendo quello redatto nel 2013 un mero aggiornamento che confermava la precedente valutazione della banca: PROFILO n. 5 "perseguire una forte crescita del capitale anche a fronte dell'assunzione di un livello di rischio molto elevato") ed avendo sottoposto ai medesimi (che le hanno sottoscritte antecedentemente all'ordine di acquisto delle azioni Unipol e Fondiaria) le schede contenenti le caratteristiche descrittive di tali titoli, nelle quali era stato dato atto della specifica rischiosità dell'operazione;

-che, in particolare, la dicitura in esse contenute " la rischiosità dello strumento eccede la soglia di VaR attribuito al profilo più aggressivo" risultava separatamente ed espressamente sottoscritta dall'ordinante;

- che non vi è dubbio che, a differenza di quanto sostenuto dalla parte ricorrente, le informazioni contenute nelle schede in oggetto non consistevano affatto in generiche frasi standard prestampate, riguardando la rischiosità dello specifico strumento di investimento (da osservare che la sentenza Cass. n. 18.5.2017 n. 12544, citata dai ricorrenti, aveva ritenuto condivisibilmente standard e generica la seguente e diversa dicitura prestampata: "operazione non adeguata rispetto al mio patrimonio, alla mia situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento da me perseguiti");

- che è, parimenti, manifestamente infondata la censura con cui i ricorrenti deducono che Corte d'appello avrebbe omesso di decidere sulla specifica doglianza con cui gli investitori avevano lamentato che Fideuram non aveva fornito prova di avere loro fornito le avvertenze inerenti all'inadeguatezza degli investimenti proposti, atteso che il giudice di secondo grado, con argomentazioni immuni da vizi logici (come sopra illustrato) aveva condiviso l'impostazione del giudice di primo ~~secondo~~ ^{secondo} cui le operazioni di cui è causa erano pienamente in linea, e quindi adeguate, al profilo dei risparmiatori;

- che, inammissibile, in quanto non coglie la *ratio decidendi* l'affermazione dei ricorrenti secondo cui la Corte di merito avrebbe ritenuto l'insussistenza del nesso causale sulla base del profilo "speculativo" del cliente;

che, in proposito, va preliminarmente osservato che questa Corte, nella sentenza n. 10111/2018, con particolare riferimento al profilo relativo alle modalità con cui l'investitore deve dedurre l'inadempimento dell'obbligo informativo, ha precisato che tale allegazione deve necessariamente tradursi nella pur sintetica, ma circostanziata individuazione, delle informazioni che la banca avrebbe omesso di fornire, dovendo il giudice, nello scrutinare siffatto inadempimento, attenersi ai fatti che l'attore ha posto a fondamento della domanda, senza poter desumere la sussistenza dell'inadempimento dalla mancata offerta di informazioni che neppure l'interessato abbia lamentato di non aver ricevuto;

che, in particolare, tale onere di deduzione deve essere sufficientemente specifico in quanto necessario a consentire alla banca di provare il proprio adempimento, prova che va rapportata al ventaglio di informazioni che l'investitore ha lamentato di non aver ricevuto;

che la Corte di merito, facendo buon uso dei principi sopra enunciati, ha condivisibilmente affermato che in una situazione – come quella di specie – in cui l'intermediario aveva dimostrato, attraverso la produzione delle schede sottoscritte dai risparmiatori contenenti la descrizione delle caratteristiche dei titoli acquistati e dei rischi specifici degli investimenti, di aver adempiuto ai propri doveri informativi, non era sufficiente per il cliente allegare un generico inadempimento informativo – come invece è avvenuto - , essendo suo specifico onere allegare e dimostrare, ai fini della prova del nesso di causalità, che le informazioni ricevute (come documentate dalla banca) erano state insufficienti o errate, ed avessero quindi compromesso la reale valutazione del rischio insito nell'operazione di investimento che si andava a compiere;

che, in conclusione, con l'apparente doglianza delle violazioni di legge, i ricorrenti non fanno altro che svolgere censure di merito, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito e ad invocare una diversa ricostruzione dei fatti;

5. con il quarto motivo è stata dedotta dai ricorrenti la violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. per avere la Corte d'Appello ommesso di pronunciarsi sul quinto motivo d'appello, o per avere comunque reso una motivazione apparente sulla censura con cui avevano lamentato che la Fideuram aveva ommesso di inviare loro nel corso del rapporto le comunicazioni periodiche relative all'andamento dei titoli ed al loro progressivo deterioramento;

6. che il motivo è manifestamente infondato ed inammissibile;

che, in particolare, la Corte d'appello, con una motivazione che (anche attraverso il richiamo per relationem alla sentenza del giudice di primo grado) soddisfa il requisito del "minimo costituzionale" secondo i criteri di cui alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053/2014, ha condiviso l'impostazione del giudice di primo grado di ritenere che la Fideuram abbia osservato l'obbligo di inviare le comunicazioni periodiche sull'andamento dei titoli agli investitori, le cui censure si appalesano quindi di merito, essendo parimenti dirette a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito;

6. che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

condanna i ricorrenti al pagamento delle spese delle spese di lite che liquida in € 5.600,00, di cui € 100,00, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.

Depositata in Cancelleria
Cosi' deciso in Roma in data 8 aprile 2021